

APPROVVIGIONAMENTO DI 113 MOTOCICLI

(tipo SCOOTER - a ruote alte) in colori di serie

1. OGGETTO DELLA FORNITURA.

Fornitura di 113 motocicli in colori di serie, tonalità del grigio / blu / nero (*anche metallizzato*) con gli equipaggiamenti minimi, meglio descritti nella scheda del "Capitolato tecnico" (Anx. "I"), che fa parte integrante del presente documento.

2. PARTECIPAZIONE.

Alla procedura possono partecipare le Case costruttrici di veicoli o loro rappresentanti in esclusiva sul territorio nazionale.

3. APPRONTAMENTO PER LA VERIFICA DI CONFORMITA'.

I veicoli dovranno essere approntati alla verifica di conformità, presso la sede dell'Impresa secondo le prescrizioni di cui al d.P.R. n. 236/2012, entro **60 giorni solari** dal giorno successivo alla data di ricezione della PEC, comunicante l'avvenuta registrazione del contratto presso gli organi di controllo.

4. NORME PER LA VERIFICA DI CONFORMITA'.

Il collaudo, sarà eseguito **in Italia** da una Commissione nominata dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, presso lo Stabilimento di allestimento designato e si articola secondo la sottostante tempistica.

a. Verifica e acquisizione documentazione

- Documentazione tecnico-amministrativa (C.O.C, etc.) che autorizzi la immatricolazione presso gli Uffici della Motorizzazione Civile;
- documentazione di compatibilità elettromagnetica ai sensi del Regolamento UNECE n. 10 come richiamato dal Regolamento UE n. 44/2014 Allegato VII;
- dichiarazione dell'Op. e. aggiudicatario attestante che:
 - . *il montaggio di tutti i componenti elettrici, elettronici, degli equipaggiamenti e degli accessori costituenti la configurazione specifica è stato eseguito a perfetta regola d'arte;*
 - . *non sono state usate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;*
- pubblicazioni tecniche a corredo;

–certificazioni/omologazioni dei vari dispositivi/manufatti/pneumatici/materiali installati, attestanti l'appartenenza ai riferimenti normativi vigenti all'epoca delle operazioni di verifica.

b. Esame generale.

Sarà accertato che i veicoli corrispondano alle caratteristiche del Capitolato e siano completi di accessori e dotazioni, con controlli e prove specifiche per verificarne tutte le funzionalità, inclusi gli equipaggiamenti aggiuntivi.

c. Prova su strada.

Almeno cinque (5) veicoli in collaudo saranno provati su strade urbane, extraurbane e su terreno sterrato a scelta della Commissione per un percorso massimo di 30 Km.

d. Ordine delle prove

La sequenza delle prove sarà stabilita dalla Commissione di collaudo.

e. Varie

Tutta la documentazione comunque prevista, relativa ai veicoli, deve essere fornita in lingua italiana.

L'Impresa garantirà la copertura assicurativa integrale del personale dell'Arma preposto alle prove su strada.

5. MESSA A PUNTO DEL VEICOLO.

- a. Dopo l'esito favorevole del collaudo, l'Operatore e. ha a disposizione 20 giorni per procedere alla perfetta messa a punto dei motocicli. Al riguardo, l'A.M. si riserva la facoltà, a sua esclusiva discrezione, di condurre una verifica dell'eseguita messa a punto, al cui esito, positivo, il D.e.c. determinerà l'accettazione della fornitura.
- b. La fornitura collaudata ed accettata rimane presso l'Operatore e. contraente, che si impegna a custodirla in idonee infrastrutture coperte per un periodo di 40 giorni solari, comprensivi dei 20 giorni per la messa a punto. Durante tale periodo resteranno a totale carico dell'Op. e. le spese per lo stoccaggio, custodia e per eventuali danni di qualsiasi genere, inclusi quelli derivanti da incendio o furto.

6. CONSEGNA DEI VEICOLI.

- a. L'Arma assegnerà, nel territorio nazionale, i motocicli entro i 40 giorni complessivamente previsti per la messa a punto e per la custodia. La distribuzione sarà a cura e responsabilità dell'Op. e. che ha a disposizione 45 giorni solari per la consegna; la data decorre dalla ricezione del "dispaccio di assegnazione" del Comando Generale, inviato tramite PEC.
- b. La responsabilità dell'Impresa, in fase di consegna, si estende a tutte le operazioni connesse al trasporto, all'ingresso nel luogo di consegna, alle operazioni di messa in sicurezza del vettore ed alle operazioni di scarico dei motocicli e di stoccaggio degli stessi nell'area indicata dall'Amministrazione; le operazioni citate dovranno essere effettuate a totale cura, spese e personale della Impresa

contraente. A tal riguardo inoltre i Comandanti responsabili delle strutture od aree di pertinenza dell'Amministrazione ove saranno effettuate le consegne dei motocicli individueranno in dettaglio, preliminarmente alle operazioni predette, l'area ove svolgere le suddette operazioni provvedendo affinché durante l'esecuzione delle stesse siano inibite altre attività dell'Amministrazione o di altre Impresa appaltatrici di beni, lavori o servizi ed impedito l'accesso di personale diverso da quello incaricato dalla Impresa fornitrice per l'esecuzione delle operazioni di consegna (memorandum per i Comandanti responsabili dei Reparti riceventi i motocicli in Anx. "II").

7. GARANZIA

L'Impresa contraente garantisce i motocicli oggetto della fornitura, per **1095 giorni solari** ed indipendentemente dal chilometraggio percorso, a decorrere dalla data di consegna degli stessi ai Reparti destinatari, obbligandosi ad eliminare a propria cura e spese tutte le inefficienze imputabili a difetti di fabbricazione, di montaggio o di qualsiasi natura, non rilevati all'atto del collaudo, esclusi i danneggiamenti dovuti a causa di forza maggiore o di cattivo impiego.

La garanzia si intende prolungata del periodo di tempo intercorrente tra la data di richiesta e la data di eliminazione dei difetti.

La garanzia entrerà in vigore al momento della consegna dei motocicli ai Reparti dell'Arma.

I lavori in garanzia saranno effettuati presso i "punti di assistenza" della casa costruttrice - rete assistenziale costituita da almeno 60 punti di assistenza ufficiali su tutto il territorio nazionale, iscritti al Registro delle imprese previsto dal d.P.R. n. 558/1999 per le attività di riparazione.

Nel caso in cui il punto di assistenza più vicino disti oltre 30 Km dal Comune in cui è in servizio il MTC, la casa costruttrice si impegna al prelievo ed alla riconsegna dello stesso a titolo gratuito. La presa in consegna del MTC dovrà avvenire entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla segnalazione del Reparto e la successiva riconsegna del MTC al Reparto entro 3 (tre) giorni lavorativi dal termine delle riparazioni necessarie. Per eventuali giorni lavorativi di ritardo nel ritiro e/o riconsegna del MTC (superiori ai sei giorni complessivamente concessi), sarà applicata una penale giornaliera di € 10,00. Le penalità non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale. Il numero di giorni necessari per la riparazione del MTC è pari alle ore lavorative previste dai tempi ufficiali per le operazioni effettuate diviso per le otto ore convenzionali della giornata lavorativa.

8. ASSISTENZA SUCCESSIVA

L'Impresa contraente si impegna a fornire assistenza tecnica e parti di ricambio per almeno 10 anni successivi alla data di consegna dell'ultimo motociclo.

9. OBBLIGHI IN MATERIA ANTINFORTUNISTICA.

a. Rischi per la sicurezza da interferenze.

La valutazione effettuata ai sensi dell'art. 26, D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non ha riscontrato "rischi da interferenza" fra le attività che saranno svolte (secondo le disposizioni di cui al capitolato tecnico) dall'Amministrazione e che lo saranno dalla Impresa contraente.

Quanto precede, nella considerazione che l'unica fase in cui, in ipotesi, vi potrebbero essere "contatti" fra le predette attività, è quella della consegna dei motocicli, che è stata quindi disciplinata in modo tale da evitare assolutamente promiscuità di attività o personale (vds. para. 6 del presente capitolato). I rischi per la sicurezza da interferenze ed i connessi oneri risultano, pertanto, pari a zero. Conseguentemente, non è necessaria la redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

b. Altre disposizioni in materia.

Per quanto concerne il personale utilizzato dalla Impresa contraente, gli obblighi e gli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sono a totale carico del "datore di lavoro" individuato nell'ambito della stessa Impresa, fermi restando gli obblighi, ove occorra per l'esecuzione della fornitura, di reciproca informazione, di coordinamento e di cooperazione fra il datore di lavoro dell'appaltatrice e quello responsabile dell'infrastruttura od area ove sarà svolta la consegna degli autoveicoli; obblighi previsti, in via generale, dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., specie in caso di insorgenza di eventuali rischi inesistenti ed imprevedibili al momento dell'aggiudicazione della fornitura oggetto del presente capitolato.

10. SUBAPPALTO

Non si ravvisano prestazioni o lavorazioni da eseguirsi esclusivamente a cura dell'aggiudicatario. Pertanto, il subappalto è consentito in ossequio a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

SPECIFICHE TECNICHE (Requisiti minimi)

1. CARATTERISTICHE TECNICHE DEL MOTOCICLO BASE.

- a. Motociclo tipo "scooter a ruote alte";
- b. motore: a combustione interna, quattro tempi con:
 - *alimentazione ad iniezione elettronica;*
 - *carburante: benzina senza piombo;*
 - *cilindrata non inferiore a 275 cc e non superiore a 299 cc;*
 - *potenza massima non inferiore a 15 kw e non superiore a 21 kw;*
- c. controllo elettronico della trazione;
- d. livello delle emissioni inquinanti dei gas di scarico nel rispetto della normativa UE vigente all'atto della verifica di conformità;
- e. omologazione al trasporto di due persone;
- f. avviamento elettrico;
- g. accensione elettronica;
- h. cambio automatico;
- i. impianto frenante dotato di:
 - *disco anteriore;*
 - *disco posteriore;*
 - *sistema antibloccaggio elettronico (ABS);*
- j. cerchio ruota anteriore con diametro non inferiore a 15"
- k. cerchio ruota posteriore con diametro non inferiore a 14";
- l. massa in ordine di marcia, non superiore a 185 kg;
- m. dimensioni motociclo:
 - *lunghezza non inferiore a 2125 mm e non superiore a 2195 mm;*
 - *larghezza massima non superiore a mm. 800 esclusi specchi retrovisori;*
- n. capacità minima del serbatoio non inferiore a 8,5 litri.

2. DOTAZIONI DEL MOTOVEICOLO.

- a. Paramani singoli o integrati nella sagoma del parabrezza;
- b. cupolino / parabrezza (la tipologia è da concordare in fase condotta) "tipo alto";

- c. bauletto posteriore centrale completo di relativo supporto e integrato con le linee del motociclo, realizzato in materiale termoplastico (tipo ABS, PVC, etc.) o equivalente con le seguenti caratteristiche:
- *schienalino morbido (per incrementare il confort del passeggero);*
 - *verniciatura (eventualmente limitata al “cover”) in tinta carenatura;*
 - *serratura dotata di nottolino azionabile con chiave;*
- d. specchietti laterali dx e sx;
- e. un cavalletto centrale;
- f. un cavalletto laterale con sicurezza contro l’avvio accidentale a cavalletto aperto;
- g. interruttore di sicurezza per lo spegnimento del motore in situazioni di emergenza;
- h. una borsa porta attrezzi;
- i. kit sistema riparazione e gonfiaggio pneumatico;
- j. porta targa;
- k. un telo di copertura, in tessuto impermeabile antigraffio, le cui dimensioni garantiscano la copertura completa del motociclo allestito.

Gli pneumatici montati sui motocicli al momento del collaudo dovranno avere un’anzianità non superiore a 24 mesi a partire dalla data di costruzione degli stessi.

I colori (*nelle tonalità del grigio / blu / nero - anche metallizzati*) delle carenature dei motocicli e dei relativi bauletti saranno scelti sulla base di quelli disponibili nella normale produzione di serie, in fase condotta.

Il prezzo non deve includere i costi di immatricolazione e dell’Imposta provinciale di trascrizione (I.P.T.).

**MEMORANDUM PER I COMANDANTI
DEL REPARTO RICEVENTE**

***DISPOSIZIONI DA ADOTTARE NELLA RICEZIONE DI VEICOLI DA
PARTE DELL'IMPRESA FORNITRICE***

I Comandanti responsabili delle strutture od aree di pertinenza ove vengono consegnati i motocicli, concordata la data e l'ora di consegna degli stessi con la Società contraente, dovranno:

- individuare, preliminarmente alle operazioni di consegna, l'area designata alle attività di scarico dei motocicli;
- assicurare l'inibizione, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di scarico, di eventuali altre attività svolte da personale militare/civile presente all'interno delle strutture od aree dell'Ente/Distaccamento;
- impedire l'accesso alla zona di scarico a personale diverso da quello incaricato dalla Società fornitrice;
- consentire l'ingresso nella designata area di scarico/stoccaggio dei motocicli solo al personale incaricato che dovrà essere equipaggiato con il materiale previsto dall'attuale normativa relativa alla sicurezza sul lavoro.

Si precisa che le responsabilità dell'Impresa fornitrice e le relative spese si estendono a tutte le operazioni connesse al trasporto, all'ingresso nel luogo di consegna, alle operazioni di messa in sicurezza del vettore ed alle operazioni di scarico dei motocicli e di stoccaggio degli stessi sull'area indicata dall'Amministrazione. Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, IV Reparto-Direzione della Motorizzazione Pag.